



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704

Tel.: 0875978135

E-mail: info@comune.mafalda.cb.it;

Pec: comune.mafaldacb@legalmail.it

ORDINANZA N. 000014

Lì: 03.08.2019

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO E MODALITA' DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E MUSICALI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

Premesso che durante il periodo estivo, vengono promosse iniziative per intrattenere la cittadinanza, nonché turisti e visitatori e che tali attività rivestono un ruolo importante per la promozione del nostro territorio;

Dato atto che è altresì compito dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;

Considerati e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori, degli imprenditori e delle associazioni che operano sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge e fissare i criteri per le manifestazioni musicali da svolgersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici ed in genere nel territorio comunale;

Visti gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

Visto L'art. 8 della legge 25.908.1991, n.287;

Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991;

Richiamata la precedente ordinanza sindacale prot. n. 3627 del 21.07.2001 con la quale sono stati stabiliti gli orari per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, distinte per zone;

Ritenuto di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e trattenimenti musicali in genere di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto;

ORDINA

Per il periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- Ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo, di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'interno o all'esterno di pubblici esercizi o di circoli privati è previsto il limite orario massimo delle ore 02.00.
- Dopo l'indicato orario la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.
- In ogni caso è necessario che l'esercente (o il concessionario) adotti tutti gli accorgimenti al fine di non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone. L'attività musicale deve

infatti avvenire entro i limiti di orario indicati e non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza e il decoro pubblico.

DISPONE CHE

- Chiunque violi le disposizioni di cui al punto precedente, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 3.000,00.
- In caso di recidiva nel corso dello stesso anno solare, il Sindaco può disporre l'inibizione dell'attività di diffusione musicale.
- E' data facoltà al Sindaco – su specifica istanza – di rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto sinora previsto.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Mafalda ed alla stessa verrà garantita la più ampia diffusione. La presente Ordinanza è altresì trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Mafalda per opportuna e doverosa conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Mafalda li 03/08/2019



IL SINDACO

Dott. Giacomo MATASSA